



AMBITO TERRITORIALE CACCIA BI1 REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2020/2021

- **Caccia di selezione da appostamento temporaneo (postazione/altana): dal 15 Aprile al 15 settembre 2020 e dal 02 Gennaio 2021 al 31 Gennaio 2021** nelle giornate di Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato e Domenica ad eccezione del mese di settembre in cui l'attività è vietata nel giorno di Domenica.

- **Caccia di selezione associata all'ungulato assegnato: dal 20 Giugno 2020 al 14 Marzo 2021** nelle giornate di Mercoledì, Sabato e Domenica ad eccezione del mese di settembre in cui l'attività è vietata nel giorno di Domenica, nei periodi consentiti per la caccia all'Ungulato.

Il prelievo in forma selettiva, in base alle indicazioni fornite dall'ISPRA, e recepite nei regolamenti regionali, viene consentito nel periodo sotto riportato:

Classi	Periodo
ST – RO - Maschi	15 aprile – 31 agosto
Tutte	02 settembre – 31 gennaio

Modalità di prelievo

La caccia di selezione al cinghiale è consentita all'aspetto da appostamenti temporanei e anche durante i periodi dell'Ungulato.

1.1 CACCIA DI SELEZIONE DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO

Sono ammesse 5 postazioni temporanee ogni 100 ha di superficie e devono essere poste ad almeno 300 metri dal confine delle zone in cui è vietata la caccia.

È responsabilità del cacciatore esercitare l'attività di caccia di selezione nel sito assegnatogli dall'ATCBI1 rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa. L'utilizzo dell'appostamento è consentito ad un solo cacciatore armato per uscita.

Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia, come previsto nel paragrafo recupero del capo ferito.

Il cacciatore autorizzato dovrà indossare, durante l'esercizio venatorio, giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità come previsto dalla L.R. n.5 del 19/06/2018, art.13 punto 5.

Ammissione al prelievo

Il cacciatore deve essere in possesso dell'attestato rilasciato da un ATC per la caccia di "selezione al cinghiale" o di "selezione agli ungulati" che dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione e certificato di "superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata. Tale certificato non è necessario per i cacciatori in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio nella Zona delle Alpi acquisito prima del 1996 e/o per la caccia di selezione agli ungulati ruminanti.

Le domande di ammissione devono essere presentate al CABI1 entro il 31 marzo con il pagamento della quota prevista, di **€ 70,00** per ogni singolo periodo o di **€ 200** per tutti i

periodi previsti da effettuarsi direttamente presso gli uffici a mezzo bancomat o tramite bonifico bancario presso la Banca Sella sul **c/c IBAN IT89R0326822300001843261940** intestato a: Ambito Territoriale Caccia B11 e dovrà obbligatoriamente riportare il nome del cacciatore e la causale di versamento.

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE PRIVE DI VERSAMENTO.

I periodi di caccia di selezione da appostamento fisso sono:

1° periodo dal 20 Maggio al 17 Giugno presentazione della domanda entro l'**11 Maggio**

2° periodo dal 24 Giugno al 22 Luglio presentazione della domanda entro il **15 Giugno**

3° periodo dal 29 Luglio al 26 Agosto presentazione della domanda entro il **20 Luglio**

4° periodo dal 2 al 31 Gennaio 19 presentazione della domanda entro il **7 Dicembre**

I periodi verranno aggiornati in base alle disposizioni Regionali.

In caso di posti disponibili l'ATCBI1 può ammettere al prelievo anche i cacciatori che ne faranno richiesta dopo la data sopra indicata.

L'ammissione e l'assegnazione delle postazioni è ad insindacabile giudizio dell'ATCBI1 ed in caso di richiesta della stessa postazione da parte di più cacciatori, l'assegnazione avverrà per sorteggio.

Il prelievo selettivo è consentito anche ove si eserciti contestualmente il prelievo selettivo ad altri ungulati ruminanti. Il carniere giornaliero e stagionale per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo è comunque sempre limitato a quello indicato dal calendario venatorio, fatta salva la possibilità di prelevare altri capi di ungulato ruminante nella stessa giornata.

1.2 CACCIA DI SELEZIONE ASSOCIATA ALL'UNGULATO ASSEGNATO

È responsabilità del cacciatore esercitare l'attività di caccia di selezione nello stesso distretto dove gli è stato assegnato l'ungulato.

Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia, come previsto nel paragrafo recupero del capo ferito.

Il cacciatore autorizzato dovrà indossare, durante l'esercizio venatorio, giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità come previsto dalla L.R. n.5 del 19/06/2018, art.13 punto 5.

Ammissione al prelievo

Per chi praticherà la caccia di selezione agli ungulati dovrà, ai sensi della L.R. n. 5 del 19 giugno 2018, art. 12 punto 6, essere in possesso di attestato di partecipazione e prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L'attestato di partecipazione ha validità di 30 mesi ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro, abilitati a seguito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge d'18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

Coloro che hanno pagato la quota per la caccia al cinghiale di **€ 80,00** potranno, durante i periodi di caccia dell'Ungulato, cacciare il cinghiale in selezione nello stesso distretto in cui è stato assegnato l'Ungulato.

I versamenti saranno da effettuarsi o direttamente presso gli uffici a mezzo bancomat o tramite bonifico bancario presso la Banca Sella **IT89R0326822300001843261940** intestato a: Ambito Territoriale Caccia B11 e dovrà obbligatoriamente riportare il nome del cacciatore e la causale di versamento.

1.3 Armi utilizzabili

Per il prelievo selettivo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a mm.7 (compreso il 270 W), munite di cannocchiale (no punto rosso olografico).

L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica ed in condizioni tali da poter completare l'abbattimento.

1.4 Documentazione per l'attività venatoria

I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti a ritirare presso la sede dell'ATCB11 la seguente documentazione:

- una cartolina autorizzativa indicante il periodo di prelievo ed il distretto assegnato;
- uno o più contrassegni numerati da applicare in modo inamovibile al capo appena abbattuto e recuperato.

In assenza di contrassegno applicato, il possessore del capo sarà perseguito ai termini di legge.

- un blocchetto di tagliandi madre-figlia, da compilare ad ogni uscita, di cui la parte figlia è da imbucare nelle apposite cassette dislocate sul territorio di competenza prima di iniziare l'attività venatoria. Coloro che non compileranno i tagliandi correttamente con tutti i dati richiesti o non imbucheranno la giornata di uscita, verranno sanzionati a termine di legge.

1.5 Conferimento dei capi abbattuti

A conclusione della giornata di caccia al cinghiale, sia per i singoli sia per le squadre, il cacciatore ha l'obbligo di consegnare o alla sede del'ATC o direttamente all'ASL di Biella, i campioni per il controllo della Trichinella (**lingua intera**) come previsto dalla Legge Regionale. La consegna all'ATC va effettuata possibilmente durante lo stesso giorno di caccia durante l'orario del centro di controllo, o altrimenti entro e non oltre le ore 9.00 del giorno successivo. Al fine di meglio identificare i capi abbattuti in relazione alle vigenti disposizioni sanitarie è fatto obbligo di apporre la fascetta identificativa fornita dall'ATC al campione consegnato e compilare il relativo modulo per l'analisi della Trichinella.

Ogni cacciatore autorizzato al prelievo del Cinghiale deve provvedere a smaltire a norma di legge i residui della macellazione dei capi abbattuti. L'ATC ha provveduto a stipulare una convenzione con la ditta Gabba di Biella.

1.6 Recupero del capo ferito

In caso di ferimento di animali, al fine di tentarne il recupero, il cacciatore è tenuto a contattare i numeri di telefono degli addetti al recupero abilitati. In caso di ritrovamento la carcassa e il trofeo resteranno di proprietà del feritore.

Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia tempestivamente segnalato il ferimento ed il tentativo di recupero.

1.7 Divieti e sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

IL PRESENTE REGOLAMENTO VERRA' AGGIORNATO IN BASE AL CALENDARIO VENATORIO